Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 318.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 319.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 320.
Istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente la costituzione di grandi unità della M.V.S.N., e la equiparazione del servizio prestato dalle CC. NN. nei reparti inviati nell'Africa Orientale, al servizio prestato nel Regio esercito;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle dette unità mobilitate della M.V.S.N.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono istituiti per gli appartenenti alle Unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, mobilitate (Divisioni CC. NN e Gruppi di battaglioni CC. NN.) per le esigenze A. O. e per la durata della mobilitazione, il grado di 1° seniore e le qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo, ed i gradi di aiutante e di 1° capo squadra, equiparati rispettivamente al grado di tenente colonnello, alle qualifiche di 1° capitano e di 1° tenente, ed ai gradi maresciallo e sergente maggiore del Regio esercito ed ai gradi e qualifiche corrispondenti delle altre Forze armate.

Art. 2. — Il grado di 1° seniore può essere conferito ai seniori che, rivestendo già nella M.V.S.N. il grado di console o superiore, vi hanno rinunciato all'atto della mobilitazione per esigenze A. O., ed a coloro che nelle Forze armate hanno il grado di tenente colonnello o corrispondente.

La qualifica di 1° centurione può essere conferita ai centurioni che hanno rinunciato al grado di seniore o superiore ed a coloro che nelle Forze armate hanno la qualifica di 1° capitano o corrispondente.

La qualifica di 1° capomanipolo può essere conferita ai capimanipolo che hanno rinunciato al grado di centurione o superiore ed a coloro che che nelle Forze armate hanno la qualifica di 1° tenente o corrispondente.

Art. 3. — Il grado di aiutante può essere conferito ai capisquadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali hanno nelle Forze armate il grado di maresciallo o di aiutante di battaglia o corrispondente, oppure a scelta ai primi capi squadra dopo tre anni di permanenza nel grado.

Il grado di 1° capo squadra può essere conferito ai capi squadra appartenenti alla Milizia da almeno un anno, i quali rivestono nelle Forze armate il grado di sergente maggiore o corrispondente, oppure a scelta agli altri capi squadra con almeno tre anni di anzianità di grado.

Il conferimento dei gradi suddetti è subordinato agli organici stabiliti dalle formazioni di guerra per l'A. O. e loro varianti.

Art. 4. — Il conferimento del grado di 1° seniore e delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo è di competenza del Comando generale della M.V.S.N., su proposta dei Comandi interessati.

Il conferimento dei gradi di aiutante e di 1° capo squadra è devoluto:

a) per gli appartenenti ai Reparti indivisionati: ai Comandi delle rispettive Divisioni.

b) per gli appartenenti ai Reparti non indivisionati (Gruppi di battaglioni o Legioni autonome): ai Comandi di grandi unità, alle cui dipendenze i reparti stessi sono assegnati per l'impiego.

Art. 5. — All'atto della smobilitazione coloro ai quali sono stati conferiti i gradi e le qualifiche suddetti, riassumono il grado precedentemente rivestito, salvo che nel frattempo abbiano maturato il diritto alla promozione al grado superiore nella M.V.S.N. o abbiano conseguito la promozione straordinaria per merito di guerra.

Art. 6. — Le qualifiche ed i gradi sopradetti non possono essere conferiti con decorrenza anteriore a quella stabilita con i decreti Reali relativi alla istituzione delle unità della M.V.S.N., di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.

Art. 7. — Il presente decreto non riguarda il personale dei Reparti CC. NN. facenti parte integrante del R.C.T.C., per il quale rimangono in vigore le disposizioni degli speciali ordinamenti, anche se tali reparti siano inquadrati in grandi unità della M.V.S.N. mobilitate nel Regno per le esigenze A. O.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 321.
Norme circa la determinazione della indennità di espropriazione per determinate opere del piano regolatore di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di mettere in grado il comune di Bologna di condurre a termine le opere di piano regolatore concernenti la strada lungo la via Casse, la strada da Porta Zamboni a Porta Lame, la via dello Spirito Santo e la piazza dei Celestini, compresa nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, approvato con legge 11 aprile 1889, n. 6020, e il cui termine di attuazione fu prorogato al 22 aprile dell'anno 1954 con R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218;
Considerato che all'uopo è necessario stabilire per adeguare l'indennità di espropriazione alle mutate condizioni del mercato edilizio, che l'indennità stessa sia calcolata in base alla media fra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte, capitalizzato al tasso dal 3,50 % al 7 %;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sula proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il comune di Bologna, per l'esecuzione dei lavori compresi nel piano regolatore e indicati nel successivo art. 2 del presente decreto, ha facoltà di calcolare l'indennità di espropriazione in base alla media tra il valore venale e l'imponibile catastale agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni della località e delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione e di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni eseguite in dipendenza dei lavori stessi.

Art. 2. — I lavori per i quali si applica l'art. 1 del presente decreto sono i seguenti:

a) nuova strada lungo la via Casse fra la via Riva di Reno e la via Ugo Bassi (via Roma, già via Principe Amedeo);

b) nuova strada da Porta Zamboni a Porta Lame (tratto compreso fra la via Mascarella e la via Alessandrini) e di qui a piazza VIII Agosto;

c) ampliamento della piazza dei Celestini e allargamento della via Spirito Santo.

Art. 3. — L'attuazione delle opere anzidette dovrà farsi nel termine di anni cinque dal 16 giugno 1934-XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 322.
Norme pel conferimento di commesse di addestramento all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme speciali in materia di lavori e forniture interessanti le Amministrazioni militari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Fermo restando, di regola, il sistema delle pubbliche gare a norma delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica sono autorizzati, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad appalti mediante trattativa privata, quando questa sia resa necessaria, ai fini della mobilitazione industriale, per avviare determinate unità industriali a produzioni specifiche di materiali bellici di particolare interesse o a lavorazioni comunque interessanti la difesa dello Stato, o per mantenere assicurata la capacità produttiva delle unità già attrezzate e addestrate

Per tali appalti il limite di spesa, previsto dall'art. 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, oltre il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, è stabilito in L. 300.000.

Per le commesse della Regia marina permane l'obbligo di sentire il Consiglio superiore di marina e per quelle della Regia aeronautica il Comitato tecnico dell'aeronuatica, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 323.
Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, che istituisce una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un temporaneo diverso assetto al tributo imposto col citato Regio decreto-legge, allegato *B*;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, resta fissata per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937, nella misura complessiva di quaranta milioni, sulla base della produzione presunta, destinata al consumo interno, nonchè delle aliquote previste all'art. 1 dello stesso allegato.

Resta sospesa, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle norme contenute nell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, fatta eccezione per quanto dispone l'art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e le modalità necessarie per l'applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, e per i relativi riscontri.

Art. 2. — Sulle rate d'imposta non pagate entro i termini che saranno prescritti dal decreto del Ministro per le finanze, è dovuta una indennità di mora in ragione del 5 per cento della somma non corrisposta.

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 324.
Istituzione di un indirizzo specializzato per « chimici coloristi » presso il Regio istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 agosto 1933, n. 2190, concernente la trasformazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « Tullio Buzzi » di Prato in Regio istituto tecnico industriale;

Visto l'art. 17 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 28 novembre 1935, n. 2152, che approva i programmi particolari e gli orari di insegnamento e delle esercitazioni pratiche per l'indirizzo specializzato per « chimici coloristi » della sezione industriale del corso superiore di Istituto tecnico;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito presso il Regio istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato, un indirizzo specializzato per « chimici coloristi ». L'indirizzo specializzato per « chimici » previsto alla lettera *b*) n. 2 dell'art. 2 dello statuto del predetto Istituto, approvato col R. decreto 24 agosto 1933, n. 2190, è soppresso.

Art. 2. — La tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico industriale di Prato approvata col Regio decreto citato nel precedente articolo è sostituita da quella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nello statuto citato nei precedenti articoli.

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 16 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 25. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO INDUSTRIALE « TULLIO BUZZI » DI PRATO.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: Num.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con insegnamento	1	Gruppo *A* Grado 6°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Preside.
2. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore. Storia nel corso preparatorio.
3. Matematica Fisica	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
4. Chimica	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per chimici coloristi e nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori.
5. Chimica Chimica tintoria	1	Id.	—	Chimica tintoria nella 4ª classe del corso di specializzazione per chimici coloristi e nella 4ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento dell'apprettatura.
6. Chimica (delle materie coloranti) - Chimica tintoria	1	Id.	—	Chimica (delle materie coloranti) nel corso di specializzazione per chimici coloristi. Chimica tintoria nella 3ª classe del corso di specializzazione per chimici coloristi e nella 3ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento della chimica tessile
7. Chimica (tecnologica) - Chimica analitica	1	Id.	—	Chimica (tecnologica) nella 3ª e 4ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori - Chimica analitica nel corso di specializzazione per chimici coloristi e nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
8. Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di tessitura.
9. Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
10. Italiano	—	—	1	
11. Matematica	—	—	1	
12. Geografia - Scienze naturali	—	—	1	
13. Lingua straniera	—	—	1	
14. Meccanica - Macchine - Disegno	—	—	2	
15. Disegno ornamentale tessile	—	—	1	
16. Elettrotecnica - Analisi tecniche	—	—	1	
17. Elementi di diritto	—	—	1	
18. Religione	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

Qualifica	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	*Note*
1. Assistenti	4	Gruppo *B* gr. dall'11 al 9	—	
2. Capofficina tessitore	1	Id.	—	
3. Capofficina tintore	2	Id.	—	
4. Capofficina	—	—	1	
5. Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11	—	
6. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

Qualifica	Numero	*Note*
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 325.

Aggregazione, come Facoltà di magistero, dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano, alla libera Università cattolica del « Sacro Cuore » della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti 2 ottobre 1924-II, n. 1661, e 16 luglio 1925-III, n. 1531, e successivi, con i quali sono stati approvati e modificati gli statuti della libera Università cattolica del « Sacro Cuore» e dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano;

Veduto il R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1588, con il quale è stato approvato il regolamento degli Istituti superiori di magistero;

Veduti i voti dell'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » di Milano, della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » e dell'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » della stessa sede per l'aggregazione di quest'ultimo a quella libera Università come Facoltà di magistero;

Ritenuta l'opportunità di secondare i voti suddetti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° marzo 1936-XIV, l'Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano viene aggregato alla libera Università cattolica del « Sacro Cuore » della stessa sede come Facoltà di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 2. — Nello statuto della libera Università del « Sacro Cuore » saranno stabilite le norme didattiche per la nuova Facoltà e quelle occorrenti a regolare il passaggio alla dipendenza della Università stessa del personale presentemente in servizio presso l'Istituto « Maria Immacolata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1936 *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 17 — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 326.

Modificazione del rango di alcuni uffici consolari all'estero, e soppressione ed istituzione di alcuni posti di cancelliere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Nostro Vice consolato in Casablanca è elevato a Consolato con giurisdizione sulle regioni della Sciania e di Marrakesch e sulle regioni degli Abda-Ah-Mar (Safi), dei Ducala (Mazagan), di Mogador e di Ued-Zem già comprese nella giurisdizione del Nostro Consolato generale in Rabat, ed è fissato per il titolare l'assegno annuo lordo di L. 60.000 aumentato del 30 %.

Art. 2. — È soppresso l'assegno stabilito con R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, per il titolare del Nostro Vice consolato in Fez, che verrà considerato a tutti gli effetti quale Agenzia consolare.

Art. 3. — È soppresso presso il Nostro Consolato generale in Sidney il posto di cancelliere di cui alla tabella 10 annessa al R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426.

Art. 4. — È istituito presso ciascuna delle seguenti Nostre Rappresentanze all'estero un posto di cancelliere con l'assegno annuo lordo per ciascuno di essi a fianco indicato:

Nostra Legazione in La Paz, L. 18.500 aumentato del 15 per cento;
Nostra Legazione in Quito, L. 18.500 aumentato del 15 per cento;
Nostro Consolato generale in Lione, L. 18.500 aumentato del 45 per cento.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 327.

Cambiamento delle denominazioni del comune di Predappio Nuova e del suo capoluogo, in « Predappio » e della denominazione della frazione Predappio in « Predappio Alta ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 216, col quale, nel trasferire il capoluogo del comune di Predappio alla frazione Dovia, è stata attribuita al comune stesso la denominazione « Predappio Nuova »;

Ritenuta l'opportunità di cambiare le denominazioni del comune di Predappio Nuova e del suo capoluogo in « Predappio » e quella della frazione Predappio in « Predappio Alta »;

Viste le deliberazioni 4 gennaio 1936-XIV, n. 2, del podestà di Predappio, e 23 stesso mese, n. 432, del Rettorato della provincia di Forlì;

Visto l'art 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni del comune di Predappio Nuova e del suo capoluogo sono cambiate in « Predappio ».

La frazione Predappio assume la denominazione di « Predappio Alta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 328.

Riconoscimento, agli effetti civili, della sconsacrazione della vecchia Chiesa di S. Sabina, in Genova.

N. 328. R. decreto 13 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 30 dicembre 1931 e 20 ottobre 1934, relativi alla sconsacrazione della vecchia Chiesa di S. Sabina in Genova, via Fontana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 329.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine di S. Maria degli Angeli, in Pistoia.

N. 329. R. decreto 13 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine di S. Maria degli Angeli in Pistoia, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 700.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 330.

Autorizzazione all'Ente liceo-convitto di Modica a cedere la Chiesa di S. Anna al Vescovo di Noto.

N. 330. R. decreto 16 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente liceo-convitto di Modica viene autorizzato ad effettuare la cessione della Chiesa di S. Anna in Modica al Vescovo di Noto perchè venga restituita al culto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 331.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco Saverio, in Avellino.

N. 331. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di San Francesco Saverio, in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, allì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 332.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Morte ed Orazione in Castel di Sangro (Aquila).

N. 332. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Morte ed Orazione in Castel di Sangro (provincia di Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, allì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 333.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica esistente presso la Regia direzione didattica di San Severino Rota (Salerno).

N. 333. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene eretta in ente morale la Cassa scolastica esistente presso la Regia direzione didattica di S. Severino Rota (Salerno), e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1936-XIV.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1935, n. 44, col quale è stata istituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Viste le designazioni fatte dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile per la nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Decreta:

Art. 1. — Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I) i signori:

Biagi on. avv. Bruno, deputato al Parlamento;
Cossu col. ing. dott. Aurelio, del Comitato di mobilitazione civile;
Mezzena gr. uff. ing. dott. Elvino;
Pennavaria on. avv. Filippo, deputato al Parlamento;
Petretti cav. gr. cr. avv. Arnaldo, consigliere di Stato;
Pocherra on. avv. Bernardo, deputato al Parlamento;
Tredici on. rag. Vittorio, deputato al Parlamento.

Art. 2. — Sono nominati presidente e vice presidente rispettivamente i signori:

Tredici on. Vittorio e Petretti avv. Arnaldo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(583)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1936-XIV.

Concentrazione degli esercizi assicurativi della Società cooperativa « La Concordia », in S. Paolo della Valle e Solbrito, nella « Società cattolica », con sede in Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa in Verona, e la Società cooperativa in nome collettivo « La Concordia », con sede in S. Paolo della Valle e Solbrito, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo della seconda di dette Società nella Società cattolica;

Considerato che la Società cattolica di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

È approvata la concentrazione degli esercizii assicurativi della Società cooperativa in nome collettivo « La Concordia », con sede in S. Paolo della Valle e Solbrito, nella Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 marzo 1936-XIV - N. 54.

S. U. A. (Dollaro)	12,47	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,23	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	170,22
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,625
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,125
Belgio (Belga)	2,125	Id. 3 % lordo	50,95
Canadà (Dollaro)	12,46	Prest. redim 3,50 % 1934	73,60
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	85,075
Danimarca (Corona)	2,7825	Buoni nov. 5 % Scad 1940	96,175
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id 1941	96,15
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,175
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,20
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 marzo 1936-XIV - N. 55.

S. U. A. (Dollaro)	12,48	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,25	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83,05	Spagna (Peseta)	170,45
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,625
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,225
Belgio (Belga)	2,1275	Id. 3 % lordo	50,95
Canadà (Dollaro)	12,485	Prest. redim. 3,50 % 1934	73,60
Cecoslovacchia (Corona)	52,25	Obbl. Venezie 3,50 %	85,20
Danimarca (Corona)	2,7825	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,20
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,30
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,55
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,475
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 24 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al sig. Amleto Bettini, console onorario del Belgio a Bologna.

(619)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 11 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Visti: la legge n. 1047 del 27 giugno 1929, i Regi decreti-legge n. 1491 del 20 novembre 1930 e n. 561 del 14 aprile 1934 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Vista la nota 8 gennaio 1936-XIV, n. 4858-26-4-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a undici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6, con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Tale limite di età è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto per delitti commessi sotto le armi.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il beneficio medesimo è concesso anche ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare; i mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti decorati al valore o promossi per merito di guerra, presenteranno detto documento annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra, per la causa fascista, gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e per la causa fascista, gli invalidi, gli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di Istituto tecnico superiore (Sezione commerciale); sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima della legge 15 giugno 1931, n. 889;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, comprovante a seconda dell'età del concorrente, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni: dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'Estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui sono iscritti ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gl'interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4. — L'esame consterà di tre prove scritte ed una prova orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5. — La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6. — Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8. — I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che, a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700, di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principî di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1. Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali, in ispecie - Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Principî di diritto costituzionale e corporativo.
3. Principî di statistica.
4. Legge organica sul Monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67) - Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e decreto Ministeriale 5 luglio 1928, n. 140, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 1928, n. 227, supplemento).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel.

(576)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.